



# Comune di Monte Compatri

Città Metropolitana di Roma Capitale

## ORDINANZA SINDACALE

N. 14 DEL 21-05-2024

**Oggetto: MISURE PREVENZIONE RISCHIO INCENDI**

### IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata e dei beni esposti;

Rilevata la presenza all'interno del territorio del Comune di Monte Compatri, di aree di proprietà privata infestate da erbacce, sterpaglie e/o interessate da abbandono di rifiuti;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono la causa predominante di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

Considerato che tali situazioni configurano un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica e privata, in quanto favoriscono il proliferare di insetti ed animali nocivi e, con le alte temperature della stagione estiva, il rischio di incendi;

Considerato altresì, che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che possono essere lesive per il pubblico decoro, l'igiene e la sicurezza;

Rilevato inoltre, che eventuali cattive condizioni di viabilità delle strade comunali e vicinali ricadenti nel territorio comunale, sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza, come la pulizia di terreni, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle od altro materiale della lavorazione dei campi;

Ritenuto necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, provvedere all'emanazione di un'ordinanza sindacale finalizzata ad assicurare la costante manutenzione dei terreni ad aree libere (giardini, cortili, ecc.) ubicate nel territorio comunale di Monte Compatri, da parte dei proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo, al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari e potenziali rischi per la pubblica incolumità, a quanti abitano nelle vicinanze di detti terreni, aree, giardini, ecc.;

Ritenuta inoltre la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo per la propagazione di incendi, a tutela della salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente;

Vista la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle prescrizioni di massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

Visto il titolo III del D.lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Vista la legge n. 225/92 che individua il Sindaco quale autorità comunale in materia di protezione civile";

Visto il Codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Monte Compatri;

## ORDINA

Per la tutela dell'igiene, della salute pubblica, per evitare rischi di incendi, con conseguente aggravio e pericolo per l'incolumità delle persone, dei beni materiali e per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, quanto segue:

- ai proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree libere (quali giardini, cortili, ecc.) e di aree comprese nel territorio del Comune di Monte Compatri, ai proprietari di villette, fabbricati, stabili con annesse aree a verde e ai proprietari di fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura con annesse aree pertinenziali, di procedere a propria cura e spese, agli interventi di pulizia di seguito elencati:
  - a) nelle aree private (terreni, giardini, cortili, ecc.) taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti di vario genere, avendo cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. Estirpazione delle sterpaglie e cespugli anche lungo tutto il fronte degli stabili, se trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità del centro abitato e degli edifici;
  - b) regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante con rimozione dei residui di sfalcio, nonché dei rifiuti vari, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, anche a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse.
  - c) a chiunque ari o comunque lavori - con o senza le macchine agricole (trattori, motozappe, fresatrici, ecc.)
    - terreni confinanti con le strade comunali e rurali e comunque appartenenti al territorio comunale, di osservare una fascia di rispetto non inferiore ad un metro dal ciglio del piano stradale, lasciando incolta (e comunque curata) tale striscia di terreno, al fine di favorire il consolidamento delle ripe e dei cigli stradali;

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati - per il periodo estivo - periodicamente e ciclicamente, secondo le condizioni dei terreni interessati.

### **Divieti**

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio di vegetazione o incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le prescrizioni di massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di braci e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio (ad es. barbecue o similari);
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- accendere ceri e candele e altre fiamme libere e trasportare gli stessi nei luoghi del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

### **Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi e Associazione di volontari di protezione civile**

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necroassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

In caso di attivazione del Centro Operativo Comunale la Associazione di Protezione Civile BETA 91 assicurerà tutte le funzioni di supporto. A seguito della esecuzione dei Lavori PNRR di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici da destinare a polo dell'infanzia nel Centro Urbano di Monte Compatri, che interessano l'immobile di proprietà comunale sito in Via Rosmini, n. 1, attualmente sede dell'Associazione di Volontariato Protezione Civile Beta 91, l'immobile comunale sito in Via Fontana delle Cannetacce snc è individuato quale sede provvisoria della stessa Associazione BETA91.

È demandato al Funzionario Responsabile del Settore IV ogni atto consequenziale per l'individuazione di un'area, in prossimità del centro urbano, dove realizzare un nuovo centro operativo e logistico di Protezione Civile.

#### **Attività ad alto rischio esplosivo**

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

#### **Fuochi pirotecnici e fiamme libere**

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, il Responsabile del Settore competente ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che la domanda di autorizzazione sia inoltrata all'Ente almeno 15 giorni prima delle attività pirotecniche richieste, e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. Il Responsabile del Settore competente, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Responsabile del Settore competente sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

#### **Obbligo di realizzazione delle fasce protettive**

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 30.06.2023.

#### **Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali**

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005 è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

#### **Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione**

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre l'obbligo, entro il 30.06.2023, di realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

### **PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE**

#### **Aree boscate**

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

#### **Attività turistiche e ricettive**

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di

sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

#### **Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti**

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art.13 del D.lgs. n°36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali, includendo ciò nei piani di gestione.

#### **Distanza della vegetazione dai fabbricati**

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

### **VIGILANZA E SANZIONI**

#### **Vigilanza**

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale, nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

#### **Sanzioni**

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza. Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Tutte le segnalazioni riguardanti la mancata osservazione delle prescrizioni della presente ordinanza e/o situazioni di pericolo, possono effettuarsi ai seguenti numeri:

- 069478094780561 - 562 - 563 – 564 Polizia Locale
- 803555 (Numero Verde) Protezione Civile della Regione Lazio;
- 1515 Regione Carabinieri Forestale del Lazio;
- 115 Vigili del Fuoco;
- 113 Polizia;
- 112 Carabinieri;

#### **Norme applicabili**

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ai sensi della L. 353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39. E' revocata la precedente ordinanza sindacale n.9 del 15/04/2024 .

## SI DISPONE

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio di Monte Compatri e sul sito internet istituzionale di Monte Compatri, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio di Monte Compatri.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Locale Monte Compatri;
- Al Parco Regionale Castelli Romani;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile sul territorio comunale (BETA 91);
- Comando Stazione Carabinieri di Monte Compatri;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Rocca di Papa;
- Commissariato di Polizia di Stato Frascati;
- Guardia di Finanza Frascati;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Città Metropolitana di Roma Capitale - Direzione viabilità;
- Consorzio di Bonifica Tevere e Agromano;

Inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Lazio
- Prefettura di Roma;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma
- Comando Provinciale dei Carabinieri

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto.

**IL SINDACO**  
**(Francesco Ferri)**



